



ASST “PAPA GIOVANNI XXIII”

DISCIPLINARE DI GARA EUROPEA

**PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALLA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO
DELLA DURATA DI 48 MESI PER LA FORNITURA DI SISTEMI DI ASSISTENZA
VENTRICOLARE E CUORI ARTIFICIALI IN 3 LOTTI DISTINTI**

**Gestione Acquisti**

Direttore Enrico Gamba

Sommario

ART. 1 - OGGETTO ED INFORMAZIONI GENERALI	4
ART. 2 - PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE SINTEL	5
ART. 2.1 - DOTAZIONI TECNICHE	6
ART. 2.2 - IDENTIFICAZIONE.....	7
ART. 3 - DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI	8
ART. 3.1 - DOCUMENTI DI GARA	8
ART. 3.2 - CHIARIMENTI	8
ART. 3.3 - COMUNICAZIONI E RICHIESTA DI INFORMAZIONI ALL'ASST	8
ART. 4 - DURATA, OPZIONI, IMPORTI E REVISIONE PREZZI	9
ART 4.1 - DURATA	9
ART. 4.2 - OPZIONI.....	9
ART. 4.3 - REVISIONE PREZZI	11
ART. 5 - SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	12
ART. 6 - REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE.....	13
ART. 7 - REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA.....	14
ART 7.1 - REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE	14
ART. 7.2 - REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA.....	14
ART. 7.3 - REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE.....	15
ART. 7.4 - INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE.....	15
ART. 7.5 - INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI	15
ART. 8 - AVVALIMENTO	15
ART. 9 - SUBAPPALTO	16
ART. 10 - GARANZIA PROVVISORIA	17
ART. 11 - PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC	19

**Gestione Acquisti**

Direttore Enrico Gamba

ART. 12 - SOCCORSO ISTRUTTORIO	20
ART. 13 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	21
ART. 13.1 - FORMA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI.....	24
ART. 14 - CONTENUTO DELLA BUSTA AMMINISTRATIVA (STEP 1).....	24
ART. 14.1 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA	25
ART. 14.2 - DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO.....	28
ART. 14.3 - DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL D. LGS. 12 GENNAIO 2019, n. 14.....	28
ART. 14.4 - DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO.....	28
ART. 14.5 - DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI	28
ART. 15 - CONTENUTO DELLA BUSTA TECNICA (STEP 2).....	30
ART. 16 - CONTENUTO DELLA BUSTA ECONOMICA (STEP 3).....	31
ART 16.1 - FIRMA DIGITALE DEI PREZZI OFFERTI E INVIO DELL'OFFERTA (STEP 4 E 5).....	33
ART. 17 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	34
ART. 18 - SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	34
ART. 19 - VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE E APERTURA E VALUTAZIONE DELLE BUSTE C) OFFERTE ECONOMICHE.....	35
ART. 20 - VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE	36
ART. 21 - ESITO DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO	37
ART. 22 - SICUREZZA NELL'ESECUZIONE DELL'APPALTO	38
ART. 23 - RESPONSABILE DELL'APPALTO	39
ART. 24 - ESECUZIONE DEL CONTRATTO	40
ART. 25 - DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO	40
ART. 26 - RESPONSABILITÀ	40
ART. 27 - ESONERO DELLA RESPONSABILITÀ E TRASFERIMENTO DEI RISCHI	41

**Gestione Acquisti**

Direttore Enrico Gamba

ART. 28 – RESPONSABILITÀ E POLIZZA ASSICURATIVA	41
ART. 29 - MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTI.....	42
ART. 30 - OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	43
ART. 31 - CODICE DI COMPORTAMENTO	45
ART. 32 - PATTO DI INTEGRITÀ IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI REGIONALI.....	45
ART. 33 - LEGGE ANTICORRUZIONE	46
ART. 34 - INFORMATIVA SULLA PRIVACY	46
ART. 35 - ACCESSO AGLI ATTI.....	46
ART. 36 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	47
ART. 37 - COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO.....	47
ART. 38 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	47

ART. 1 - OGGETTO ED INFORMAZIONI GENERALI

4

Con delibera n.1617 del 20/11/2024 questa Amministrazione ha indetto procedura concorsuale aperta finalizzata alla stipula di accordi quadro per la fornitura di sistemi di assistenza ventricolare e cuori artificiali (suddivisa in 3 lotti distinti), da destinare alla SSD Chirurgia dei Trapianti e Trattamento Chirurgico dello Scompenso della ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

L'affidamento avviene mediante procedura aperta ex art. 71 e 59 del D. Lgs. n. 36/2023 con applicazione del criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 108, comma 3 del D. Lgs. 36/2023 (in seguito: Codice), previo giudizio di idoneità dei sistemi in questione e di efficacia comprovata da studi pubblicati da riviste mediche scientifiche autorevoli (impact factor).

La presente procedura non prevede l'aggiudicazione ad un unico aggiudicatario per singolo lotto, bensì la mera individuazione di un elenco di prodotti idonei, dai quali attingere in considerazione delle specifiche esigenze clinico-terapeutiche ed organizzative segnalate dagli utilizzatori, previa verifica della rispondenza dei dispositivi offerti alle caratteristiche minime richieste, attraverso la documentazione presentata e nel rispetto del principio di equivalenza.

Il luogo di esecuzione del servizio: provincia di Bergamo [codice NUTS: ITC46].

- Lotto 1 - CIG padre: B47E6A34C1
- Lotto 2 - CIG padre: B47E6A4594
- Lotto 3 - CIG padre: B47E6A5667

**Gestione Acquisti**

Direttore Enrico Gamba

Ai sensi dell'art. 25 del Codice e della D.G.R. Lombardia n. IX/1530 del 6.4.2011, la presente procedura aperta è interamente svolta tramite il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto (di seguito Piattaforma o Sintel), accessibile all'indirizzo <https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home>, e conforme alle prescrizioni dell'art. 26 del Codice e del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021. Tramite il sito si accede alla procedura, nonché alla documentazione di gara.

Il Sistema informatico è messo a disposizione dall'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti della Regione Lombardia – ARIA (già Azienda Regionale Centrale Acquisti - ARCA), ai sensi dell'art. 3, comma 7 della L.R. n. 14/1997, nonché ai sensi dell'art. 1, comma 6 della L.R. n. 33/2007.

ART. 2 - PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE SINTEL

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del D. Lgs. n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'art. 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma Sintel".

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

**Gestione Acquisti**

Direttore Enrico Gamba

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione della procedura alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, salvo interruzioni indicate nella medesima Piattaforma.

ART. 2.1 - DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente Disciplinare e nel documento "Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma Sintel" che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'art.64 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli artt. 6-bis e 6-ter del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'art. 29 del D.Lgs. n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 9100/14;

**Gestione Acquisti**

Direttore Enrico Gamba

- il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

ART. 2.2 - IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

L'utenza creata in sede di registrazione è necessaria per ogni successivo accesso alle fasi telematiche della procedura. L'utente è tenuto a non diffondere a terzi la chiave di accesso a mezzo della quale verrà identificato da Sintel.

Per le indicazioni sulla registrazione e qualificazione, nonché per tutto ciò che concerne l'operatività sulla piattaforma, è necessario attenersi alle allegate "Modalità tecniche utilizzo piattaforma Sintel", appositamente predisposte dall'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti della Regione Lombardia.

In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) o Consorzio costituendo, è sufficiente la registrazione a Sintel della Capogruppo mandataria senza che sia necessaria la Registrazione di tutti i soggetti facenti parte del RTI o del Consorzio. Peraltro, l'operatore già registrato, che intenda presentare offerta quale mandataria designata di un RTI o Consorzio, deve effettuare una nuova Registrazione (ad hoc), all'interno della quale vengono individuati gli operatori mandanti.

Salvo malfunzionamenti delle reti, dell'infrastruttura e delle tecnologie di comunicazione, la procedura di Registrazione è automatica e avviene rapidamente. In ogni caso, ai fini del rispetto dei termini previsti per l'invio delle offerte e, per prevenire eventuali malfunzionamenti, si consiglia di procedere alla Registrazione con congruo anticipo, prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore ottiene l'utenza attraverso il legale rappresentante ovvero un procuratore (generale o speciale) abilitato a presentare offerta.

L'operatore, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, si obbliga a dare per rato e valido l'operato compiuto dai titolari e/o utilizzatori delle utenze riconducibili all'interno del Sistema all'operatore economico medesimo; ogni azione da questi compiuta all'interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente imputabile all'operatore registrato.

Per chiarimenti connessi all'uso della menzionata piattaforma ed alle sue funzionalità, è a disposizione il numero verde 800.116.738 di Sintel (dall'estero +39 02/39331780 - assistenza in lingua italiana) tutti i giorni nei seguenti orari dalle 9.00 alle 17.30 esclusi sabato, domenica e festivi oppure l'indirizzo e-mail supportoacquistipa@ariaspa.it.

**Gestione Acquisti**

Direttore Enrico Gamba

ART. 3 - DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

ART. 3.1 - DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- a) Bando di gara
- b) Disciplinare di gara e relativi allegati
- c) Capitolato speciale d'appalto
- d) Allegato 1_D - "Domanda di partecipazione"
- e) DGUE
- f) DUVRI

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet dell'ASST Papa Giovanni XXIII (<https://www.asst-pg23.it/> - sezione "Bandi") e sulla piattaforma Sintel dell'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti della Regione Lombardia

Per la lettura della documentazione firmata digitalmente è necessario dotarsi dell'apposito software per la verifica della firma digitale, rilasciato da certificatori iscritti all'Elenco di cui all'art. 29 del D.Lgs. 82/2005, disponibile sul sito <http://www.agid.gov.it>.

ART. 3.2 - CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante l'invio di quesiti scritti da inoltrare entro il giorno 13/12/2024 compreso, esclusivamente in via telematica attraverso la funzionalità di Sintel "Comunicazioni procedura" previa registrazione alla Piattaforma stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico entro il giorno 20/12/2024 compreso, mediante pubblicazione del quesito in forma anonima e relativa risposta sia su Piattaforma Sintel sia sul sito istituzionale <https://www.asst-pg23.it/bandi-di-gara>.

Si invitano di conseguenza i concorrenti a visionare costantemente i due canali sopra menzionati.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

ART. 3.3 - COMUNICAZIONI E RICHIESTA DI INFORMAZIONI ALL'ASST

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal D.Lgs. n. 82/05, tramite la piattaforma di approvvigionamento digitale Sintel, attraverso l'utilizzo della funzione "Comunicazioni della procedura" presente sulla piattaforma telematica, e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara. e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del D.Lgs. n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del D.Lgs n. 82/05.

**Gestione Acquisti**

Direttore Enrico Gamba

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

ART. 4 - DURATA, OPZIONI, IMPORTI E REVISIONE PREZZI

L'appalto è suddiviso in 3 lotti distinti descritti come specificato nel capitolato speciale di gara.

L'importo complessivo di ciascun lotto a base di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, ma comprende gli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

Gli importi degli oneri per la sicurezza da interferenze di ciascun lotto, esclusi di IVA, di altre imposte e di contributi di legge, non sono soggetti a ribasso e sono indicati nel capitolato speciale di gara allegato.

I costi della sicurezza potranno variare nel corso della realizzazione dell'appalto. La ditta appaltatrice si impegna a rispettare eventuali aumenti degli oneri di sicurezza per rischi interferenziali decisi dalla committenza sulla base di eventuali necessità contingenti.

L'appalto è finanziato con fondi di bilancio e l'acquisto dei sistemi in questione è subordinato alla disponibilità di budget della SSD Chirurgia dei Trapianti e Trattamento Chirurgico dello Scompenso della ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

9

ART 4.1 - DURATA

L'affidamento della fornitura in questione avrà durata di 48 mesi.

Per i primi sei mesi, l'appalto si intende conferito a titolo di prova per consentire una valutazione estesa e complessiva dei sistemi in argomento, in relazione a quanto indicato in offerta dal contraente.

In caso di esito positivo del periodo di prova, la fornitura si intende tacitamente confermata per tutta la durata del rapporto contrattuale. Al contrario, in caso di esito negativo, l'Azienda potrà revocare l'aggiudicazione e risolvere il contratto mediante semplice preavviso di 15 giorni, fornendo adeguata motivazione. In tale eventualità, al contraente spetterà il solo corrispettivo di quanto fornito; sono esclusi rimborsi o indennizzi a qualsiasi titolo, ed ogni ragione o pretesa di qualsiasi genere.

ART. 4.2 - OPZIONI

Modifiche contrattuali

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 120, comma 11 del Codice. La stazione appaltante si riserva la facoltà di esercitare l'opzione di proroga della durata di 12 mesi. In tal caso, il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi (o più favorevoli) prezzi, patti e condizioni.

**Gestione Acquisti**

Direttore Enrico Gamba

Clausola di adesione successiva

In attuazione dei principi sanciti dal Piano Socio Sanitario Regionale 2002-2004 approvato con D.C.R. Lombardia n. 462 del 13.3.2002, dalla D.G.R. Lombardia n. VII/12101 del 14.2.2003 e dalla D.G.R. Lombardia n. VII/12528 del 28.3.2003, che auspicano forme consorziate di acquisto tra gli Enti del S.S.R., l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Bergamo ha sottoscritto con le Aziende sotto indicate un accordo per attivare modalità di acquisto a livello aggregato.

Tale accordo ha trovato ulteriore fondamento nelle delibere di Giunta Regionale, che - di anno in anno - dettano le "Regole di gestione del Servizio Socio-Sanitario Regionale", le quali - nello stimolare forme d'aggregazione per acquisti ed appalti nell'ambito del S.S.R. - pongono l'accento su "gare aziendali aperte ad adesioni successive".

L'accordo in argomento consente agli Enti firmatari di chiedere ai soggetti che, a seguito della presente procedura, saranno dichiarati aggiudicatari, l'estensione del contratto.

L'applicazione di tale istituto viene, altresì, disciplinata nel comunicato congiunto dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e dell'Autorità Nazionale Anticorruzione in data 21.12.2016, dal titolo "Affidamenti di appalti pubblici mediante adesione postuma".

Ai sensi della D.G.R. Lombardia n. X/4702 del 29.12.2015, sono state istituite le nuove unioni d'acquisto. L'unione d'acquisto denominata "ATS BERGAMO – BRESCIA - VALPADANA" è costituita dalle sotto indicate Aziende sanitarie:

- ASST Spedali Civili di Brescia;
- ASST della Franciacorta;
- ASST del Garda;
- ASST di Cremona;
- ASST di Crema;
- ASST Papa Giovanni XXIII;
- ASST di Bergamo Ovest;
- ASST di Bergamo Est;
- ASST di Mantova;
- Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Lombardia ed Emilia Romagna.

che risultano aderenti all'accordo interaziendale per la disciplina delle forme aggregate riguardanti la fornitura di beni e l'appalto di servizi.

La presente procedura consente l'adesione postuma anche a: ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda di Milano e IRCCS San Gerardo dei Tintori di Monza.

Pertanto al soggetto individuato come affidatario dell'appalto potrà essere chiesto di estendere la fornitura, anche a una o più delle Aziende sopra indicate, fino ad un ammontare massimo per ciascun lotto pari a 3 volte l'importo presunto/base d'asta desumibile dalla documentazione di gara.

Il controllo dell'importo delle adesioni postume è a cura dell'aggiudicatario di ogni specifico lotto.

Per il resto, questa stazione appaltante resterà estranea in ordine ai patti, che si stabiliranno tra fornitore e Azienda cui viene esteso l'accordo, i quali daranno origine ad un rapporto contrattuale autonomo.

**Gestione Acquisti**

Direttore Enrico Gamba

In ogni caso la scadenza contrattuale coinciderà con quella indicata nel provvedimento di aggiudicazione della presente gara.

L'appaltatore non è obbligato ad accettare la richiesta di estensione.

Importo complessivo della gara comprensivo di opzioni/modifiche e suddivisione in lotti

Ai fini dell'art. 14, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell'appalto per ciascun lotto al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, è così costituito:

Lotto 1

Descrizione	Importi
Importo totale a base d'asta riferito al quadriennio contrattuale	1.042.400,00 €
Opzione proroga annua	260.600,00 €
Opzione clausola di adesione successiva	3.127.200,00 €
Valore CIG PADRE (Lotto 1)	4.430.200,00 €

Lotto 2

Descrizione	Importi
Importo totale a base d'asta riferito al quadriennio contrattuale	3.016.000,00 €
Opzione proroga annua	754.000,00 €
Opzione clausola di adesione successiva	9.048.000,00 €
Valore CIG PADRE (Lotto 2)	12.818.000,00 €

11

Lotto 3

Descrizione	Importi
Importo totale a base d'asta riferito al quadriennio contrattuale	1.650.000,00 €
Opzione proroga annua	412.500,00 €
Opzione clausola di adesione successiva	4.950.000,00 €
Valore CIG PADRE (Lotto 3)	7.012.500,00 €

ART. 4.3 - REVISIONE PREZZI

Trascorsi almeno 12 mesi dalla data di decorrenza del contratto, qualora durante l'esecuzione del contratto si verifichino particolari condizioni di natura oggettiva che determinino una variazione, in aumento o in

**Gestione Acquisti**

Direttore Enrico Gamba

diminuzione, del costo del bene superiore al 5% dell'importo complessivo - su richiesta scritta ed adeguatamente documentata dell'Aggiudicatario – i prezzi di gara potranno essere soggetti ad aggiornamento, dopo specifica istruttoria condotta dalla ASST- con applicazione dell'80% dell'indice ISTAT-FOI senza tabacchi (media degli indici disponibili negli ultimi 12 mesi precedenti a quello in cui viene inviata la richiesta).

ART. 5 - SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui all'art. 65, comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 5 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'art. 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

**Gestione Acquisti**

Direttore Enrico Gamba

- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

ART. 6 - REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

Le circostanze di cui all'art. 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'art. 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al punto 9 sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici. In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'art. 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al punto 9 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli artt. 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e alternativamente:

**Gestione Acquisti**

Direttore Enrico Gamba

- descrive le misure adottate ai sensi dell'art. 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente.

L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'art. 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico. Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art. 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

14

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 83-bis del D.Lgs. n. 159/2011.

ART. 7 - REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti richiesti nei punti seguenti.

ART 7.1 - REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice.

ART. 7.2 - REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

Non sono previsti requisiti minimi di ammissione.



Gestione Acquisti

Direttore Enrico Gamba

ART. 7.3 - REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

Non sono previsti requisiti minimi di ammissione.

ART. 7.4 - INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto 7.1 deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art. 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

15

ART. 7.5 - INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati ai sensi dell'art. 97 del Codice.

ART. 8 - AVVALIMENTO

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale come indicato nel presente disciplinare e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione,

**Gestione Acquisti**

Direttore Enrico Gamba

pena l'esclusione di entrambi i soggetti. Ai sensi dell'art. 372, comma 4, del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'art. 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'art. 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto.

L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'art. 6 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti di cui all'art. 7 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del

contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 15 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'art. 96, comma 15, del Codice.

L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

ART. 9 - SUBAPPALTO

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le prestazioni che intende subappaltare o concedere a cottimo.

**Gestione Acquisti**

Direttore Enrico Gamba

In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 119, comma 3, del Codice.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

I subappaltatori devono possedere i requisiti relativi all'assenza dei motivi di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 nonché i requisiti speciali di cui all'art. 100 del D.Lgs 36/2023.

ART. 10 - GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria ai sensi dell'art. 106, comma 1, del Codice. Si applicano le riduzioni di cui all'art. 106, comma 8, del Codice per ciascuno dei lotti a cui si intende concorrere d'importo pari a:

LOTTO	IMPORTO (IVA esclusa)
1	20.848,00 €
2	60.320,00 €
3	33.000,00 €

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione.

La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso il Tesoriere dell'Azienda (BANCA POPOLARE DI SONDRIO Società cooperativa per azioni) Cod. IBAN IT75 Z056 9611 1000 0000 8001X73, intestato all'ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo e causale "GARA PER SISTEMI DI ASSISTENZA VENTRICOLARE E CUORI ARTIFICIALI"

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:



Gestione Acquisti

Direttore Enrico Gamba

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

<http://www.ivass.it/ivass/impreses.jsp/HomePage.jsp>

N.B. Si raccomanda di prendere visione del documento al link: <https://www.anticorruzione.it/-/garanzie-finanziarie>.

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

L'operatore economico presenta una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente, indicando nella domanda il sito internet presso il quale è possibile verificare la garanzia. La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 - 1) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del Codice civile;
 - 2) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957, secondo comma, del Codice civile;
 - 3) l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
- f) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 106, comma 5, del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

- a) Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:

**Gestione Acquisti**

Direttore Enrico Gamba

- per i soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
- per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.
- b) Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).
- c) Riduzione del 10% in caso di possesso di una o più delle seguenti certificazioni UNI EN ISO 45001:2018, Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro, ISO 14001:2015 Sistemi di gestione ambientale. E SA 8000:2014 Certificazione social accountability 800. Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a) e b).

In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
- per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione.

19

Per fruire delle riduzioni di cui all'art. 106, comma 8, del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

ART. 11 - PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 610 del 19.12.2023 per i seguenti importi:

**Gestione Acquisti**

Direttore Enrico Gamba

Lotto	Importo contributo ANAC
1	165,00 €
2	220,00 €
3	220,00 €

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta.

In caso di verifica del mancato pagamento, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

Si chiede comunque di produrre copia del versamento con la documentazione amministrativa.

N.B. Indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>

ART. 12 - SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione, ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

20

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile.

**Gestione Acquisti**

Direttore Enrico Gamba

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine di 7 giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di 7 giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

ART. 13 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la relativa documentazione dovranno essere redatte e trasmesse all'ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo, esclusivamente in formato elettronico, attraverso la piattaforma Sintel, pena l'irricevibilità della stessa e, comunque, la non ammissione alla procedura. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente Disciplinare.

L'offerta e la documentazione devono essere sottoscritte con firma digitale.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, la domanda di partecipazione e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore, con le modalità di seguito specificate.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del D.Lgs. n. 82/05.

La redazione dell'offerta dovrà avvenire, secondo le indicazioni riportate sulla piattaforma Sintel, nel presente Disciplinare nelle allegate "Modalità tecniche utilizzo piattaforma Sintel", appositamente predisposte dall'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti della Regione Lombardia – ARIA, seguendo le diverse fasi successive dell'apposita procedura guidata a sistema, che consente di predisporre per ciascun lotto:

- a) una Busta Telematica contenente la Documentazione Amministrativa;
- b) una Busta Telematica contenente la Documentazione Tecnica;
- c) una Busta Telematica contenente l'Offerta Economica.

Al termine della predisposizione e sottoscrizione con firma digitale di tutta la documentazione richiesta, l'offerta dovrà essere inviata tramite Sintel.

**Gestione Acquisti**

Direttore Enrico Gamba

La predisposizione e il salvataggio dell'offerta da parte del concorrente nella propria area dedicata non implica l'effettivo invio dell'offerta ai fini della partecipazione; si specifica infatti che l'invio della medesima ai fini della procedura di gara avviene solamente al quinto ed ultimo step "Riepilogo ed invio dell'offerta" del percorso guidato "Invia offerta" cliccando sulla funzione "INVIA OFFERTA" a conclusione del percorso di sottomissione. Solamente con tale ultimo step l'offerta è inviata e, conseguentemente, validamente presentata; diversamente i documenti caricati permangono nello spazio dedicato del concorrente e non concretizzano offerta.

Il tutto, fermo restando che detto invio dell'offerta deve necessariamente avvenire entro la scadenza del predetto termine perentorio di presentazione dell'offerta.

Tutti gli step del percorso "Invia offerta" devono essere completati nella sequenza stabilita dalla Piattaforma. Sintel consente di modificare i dati inseriti ed i file allegati solo negli step 2 e 3 del percorso: allo step 4 "Firma digitale dell'offerta" prevede che il concorrente proceda con la sottoscrizione del "Documento d'offerta" generato da Sintel in automatico, in formato pdf.

Il documento denominato "Documento d'offerta", descritto nel prosieguo, è essenziale ai fini della completezza dell'offerta e contiene i prezzi offerti firmati nonché la sottoscrizione dei codici hash che identificano i singoli documenti caricati dal concorrente (l'hash è un codice che identifica inequivocabilmente l'identità di tali documenti). Con la sottoscrizione di tali codici hash il concorrente assume l'identità e paternità dei documenti inviati per l'offerta (di cui ha controllato l'integrità e leggibilità). Il "Documento d'offerta" descritto nel prosieguo può essere firmato unicamente, nelle ipotesi di firme multiple, secondo la modalità di firma multipla parallela e non nidificata come espresso dettagliatamente all'allegato "Modalità tecniche di utilizzo Piattaforma Sintel" relativamente all'utilizzo della piattaforma Sintel.

È responsabilità dei concorrenti, in ogni caso, l'invio tempestivo e completo di quanto richiesto nel termine sopraindicato, anche atteso che la Piattaforma non accetta offerte – con ciò intendendo i documenti inviati tramite lo step "INVIA OFFERTA" sopra richiamato – presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione delle offerte.

Il concorrente è tenuto a verificare di aver completato tutti i passaggi richiesti da Sintel per procedere all'invio dell'offerta. Il Sistema darà comunicazione al fornitore del corretto invio dell'offerta.

Sintel consente di salvare la documentazione di offerta redatta dal concorrente, interrompere la redazione dell'offerta e riprenderla in un momento successivo.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La Stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Il Manuale d'uso per il fornitore e le istruzioni presenti nella piattaforma contengono tutte le indicazioni necessarie per la corretta redazione e la tempestiva presentazione dell'offerta.

**Gestione Acquisti**

Direttore Enrico Gamba

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella documentazione amministrativa, si applica l'art. 101 del Codice.

Per la documentazione redatta in lingua inglese è ammessa la traduzione semplice.

È consentito presentare direttamente in lingua inglese la seguente documentazione: letteratura scientifica pubblicata su riviste ufficiali, certificazioni emesse da enti ufficiali e riconosciuti (es. certificazioni ISO, certificazioni CEE etc.).

L'offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

I concorrenti dovranno inserire esclusivamente nella Piattaforma Sintel, entro e non oltre il termine perentorio - pena l'esclusione dalla procedura di gara - indicato sulla stessa, la documentazione prescritta dal presente disciplinare, che costituirà l'offerta, firmata digitalmente laddove richiesto. Il Sistema non accetterà offerte presentate oltre il giorno e l'ora sopra indicarti.

Della data e dell'ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Si precisa, altresì, che saranno ammesse al prosieguo della gara solo le offerte presentate tramite il sistema Sintel e, di conseguenza, non saranno ammesse le offerte che dovessero eventualmente pervenire in forma cartacea.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

**Gestione Acquisti**

Direttore Enrico Gamba

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto all'articolo 2.1.

In fase di sottomissione delle offerte (busta amministrativa, busta tecnica, busta economica) Sintel applica il controllo sulla dimensione dei file che vengono "caricati" in piattaforma (upload), attraverso gli appositi campi. In ciascun campo a disposizione per l'upload è consentito il caricamento di documenti (file, anche sotto forma di cartella compressa) con dimensioni superiori a 0 byte (non sono quindi accettati file completamente vuoti) ed inferiori ai 100 Mbyte.

Nel caso di invio di comunicazioni tramite la piattaforma, le dimensioni massime dei file allegati alla funzionalità di messaggistica interna di Sintel non devono superare complessivamente i 30 Mbyte.

ART. 13.1 - FORMA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI

Ogni documento richiesto e relativo alla presente procedura deve essere presentato secondo la disciplina e le modalità di seguito riportate, redatto - in ogni sua parte - in lingua italiana e conforme a quanto prescritto dalla documentazione di gara.

Salvo diversa indicazione, ogni documento elettronico (di seguito, per brevità, anche "file") inviato dal concorrente in relazione alla presentazione dell'offerta dovrà essere:

- 1) in formato elettronico con estensione .pdf;
- 2) sottoscritto dal legale rappresentante o da procuratore dell'operatore economico concorrente, con la firma digitale ex art. 1, comma 1, lettera s) del D.Lgs. n. 82/2005, il cui relativo certificato sia in corso di validità.

Resta - in ogni caso - di esclusiva competenza e responsabilità del fornitore verificare che la propria documentazione sia effettivamente e correttamente sottoscritta con firma digitale.

Qualora sia richiesto dal Sistema ovvero qualora il fornitore preveda il caricamento di numerosi file utilizzando un formato di compressione dei file aggregati in un unico file – quale, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, in formato elettronico .zip, ovvero .rar, ovvero .7z, ovvero equivalenti software di compressione dati – tutti i singoli file in esso contenuti dovranno essere, laddove richiesto, digitalmente firmati, pena l'esclusione dalla procedura di gara.

Tutte le dichiarazioni richieste dovranno essere rese nelle forme prescritte dal D.P.R. n. 445/2000, a conoscenza delle sanzioni previste dall'art. 76 del citato decreto.

La stazione appaltante, peraltro, si riserva di procedere, in qualsiasi momento, a controlli e verifiche, anche a campione.

ART. 14 - CONTENUTO DELLA BUSTA AMMINISTRATIVA (STEP 1)

Il concorrente è tenuto a presentare a corredo dell'offerta tutta la documentazione necessaria per l'ammissione alla procedura.

Si dovrà quindi allegare nell'apposito campo messo a disposizione dalla piattaforma Sintel, denominato "Documentazione Amministrativa", una cartella compressa in formato zip o equivalente contenente tutti i documenti sotto indicati.

**Gestione Acquisti**

Direttore Enrico Gamba

Si specifica che tutti i documenti richiesti dovranno essere debitamente compilati e firmati digitalmente, mentre la cartella compressa in cui sono contenuti non deve essere firmata digitalmente.

- a) Domanda di partecipazione (Allegato 1_D Domanda di partecipazione) corredata delle dichiarazioni integrative ed eventuale procura indicando il lotto o i lotti per cui si intende partecipare;
- b) DGUE in formato xml;
- c) Garanzia provvisoria (una per ogni lotto per cui si intende partecipare);
- d) Eventuale documentazione inerente ad avvalimento e soggetti associati, come specificato nei successivi paragrafi (DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO e DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI), qualora i partecipanti rientrassero in tali fattispecie;
- e) Copia della ricevuta di pagamento del contributo ANAC (una per ogni lotto per cui si intende partecipare);
- f) Elenco della documentazione amministrativa presentata.

Le Ditte concorrenti dovranno riportare nel nome del file relativo al documento presentato la corrispondente lettera di riferimento sopra indicata.

La Stazione appaltante si riserva di chiedere ulteriore documentazione integrativa compreso l'originale dei documenti scansionati e caricati sul Sistema.

25

ART. 14.1 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione, nella quale sarà necessario indicare il lotto o i lotti per cui si intende presentare offerta, redatta secondo il modello di cui all'Allegato 1_D – “Domanda di partecipazione” al presente documento, contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni ed è sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del soggetto concorrente o da un procuratore; in quest'ultimo caso, dovrà essere prodotta copia della relativa procura, da cui si evincano i poteri di rappresentanza del procuratore.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'art. 94, commi 1 e 2, del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'art. 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'art. 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'art. 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'art. 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara

**Gestione Acquisti**

Direttore Enrico Gamba

- tutti gli altri comportamenti di cui all'art. 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento. Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli artt. 94 e 95 del Codice il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante con delibera 1223 del 05.09.2013, che integra e specifica quello generale approvato con D.P.R. n. 62/2013 (entrambi reperibili sul sito aziendale al link <https://www.asst-pg23.it/amministrazione-trasparente/disposizioni-general/atti-general/codice-disciplinare-codice-comportamento> e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- di accettare il patto di integrità approvato con DGR n. XI/1751 del 1706.2019 (art. 1, comma 17, della L. 190/2021) accessibile al seguente link <https://www.asst-pg23.it/bandi-di-gara/normativa->

**Gestione Acquisti**

Direttore Enrico Gamba

aziendale-materia- appalti/patto-integrita-0. La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis, del D.Lgs. n. 159/2011;

- di impegnarsi - per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia:
 - ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli artt. 17, comma 2, e 53, comma 3 del DPR n. 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
 - a comunicare il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 90 del Codice;
- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali del presente disciplinare.

La domanda di partecipazione e le relative dichiarazioni sono sottoscritte digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme

**Gestione Acquisti**

Direttore Enrico Gamba

all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

ART. 14.2 - DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

L'operatore economico dovrà presentare il DGUE in formato xml compilato con le informazioni richieste e generato dal concorrente sulla base di quello reso disponibile dalla Stazione Appaltante.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

ART. 14.3 - DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL D. LGS. 12 GENNAIO 2019, n. 14

Il concorrente dichiara ai sensi degli artt. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'art. 95, commi 4 e 5, del D.Lgs. n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

ART. 14.4 - DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) la dichiarazione di avvalimento;
- 2) il contratto di avvalimento.

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica.

ART. 14.5 - DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI**Per i raggruppamenti temporanei già costituiti**

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;



Gestione Acquisti

Direttore Enrico Gamba

- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a) a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c) le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

29

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**Gestione Acquisti**

Direttore Enrico Gamba

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
 - copia del contratto di rete
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
 - dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
 - copia del contratto di rete
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di
 - c) raggruppamenti temporanei;
 - d) le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

30

ART. 15 - CONTENUTO DELLA BUSTA TECNICA (STEP 2)

L'operatore economico, per ciascun lotto per cui intende partecipare, è tenuto a presentare, a corredo dell'offerta, la seguente documentazione necessaria ai fini della valutazione delle offerte da parte del direttore della SSD Chirurgia dei Trapianti e Trattamento Chirurgico dello Scompenso, allegando ogni documento nell'apposito campo messo a disposizione dalla Piattaforma Sintel, denominato "Documentazione Tecnica", inserendo in un unico file, formato zip o equivalente, i seguenti documenti, ciascuno debitamente compilato e firmato digitalmente (la cartella compressa non dovrà, invece, essere firmata digitalmente):

- a) documentazione tecnica e illustrativa dei sistemi proposti (schede tecniche, depliant, ...)
- b) certificati di conformità alla normativa vigente (direttiva 93/42/CE e s.m.i o Nuovo regolamento 2017/745 "Nuovo regolamento dei dispositivi medici"), emessi dall'organismo notificato e in corso di validità;
- c) manuale d'uso utente in italiano;
- d) programma di formazione e addestramento per gli utilizzatori e la disponibilità ad eseguire ogni ulteriore integrazione della stessa nel caso si ritenesse necessario;
- e) offerta economica senza prezzi;
- f) pubblicazioni all'interno di riviste medico-scientifiche autorevoli (impact factor);

**Gestione Acquisti**

Direttore Enrico Gamba

- g) dichiarazione firmata contenente - in modo analitico - quali siano le informazioni riservate che costituiscono segreto tecnico o commerciale, esponendo e comprovando anche le specifiche motivazioni della sussistenza di tali segreti. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti costituenti segreti tecnici e commerciali;
- h) ogni altra documentazione ritenuta utile a consentire un'accurata valutazione dei sistemi proposti.

Resta ferma la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali. Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate nel presente disciplinare.

ART. 16 - CONTENUTO DELLA BUSTA ECONOMICA (STEP 3)

Nell'apposito campo "Dettaglio dell'offerta", si dovrà caricare una cartella compressa (in formato zip o equivalente) contenente i seguenti documenti, ciascuno debitamente firmato digitalmente (la cartella compressa non dovrà, invece, essere firmata digitalmente):

- offerta redatta in lingua italiana, su carta semplice, riportante in particolare:
 - a) dettaglio delle condizioni economiche praticate (IVA esclusa);
 - b) l'importo degli oneri di sicurezza per rischio specifico aziendale (IVA esclusa), non soggetti a ribasso, di cui all'art. 108, comma 9 del D. Lgs. n. 36/2023;
N.B. I costi relativi alla sicurezza connessi all'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità ed alle caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto.
 - c) la stima dei costi della manodopera - IVA esclusa, ai sensi dell'art. 108, comma 9 del Codice;
- documento di giustificazione dell'offerta.

Nell'apposito campo "Offerta economica" presente sulla piattaforma Sintel, l'operatore economico, a pena di esclusione, dovrà indicare, per ciascun lotto per cui intende partecipare, la propria offerta economica secondo la procedura guidata del Sistema, riportando:

il valore complessivo della propria offerta, per il periodo di 48 mesi, espresso in euro - IVA esclusa - utilizzando un massimo di cinque cifre decimali separate dalla virgola (non deve essere utilizzato alcun separatore di migliaia) con le caratteristiche sotto specificate.

Nel campo "Offerta economica", il concorrente, pena l'esclusione dalla gara, deve presentare un'offerta economica così composta:

- a) campo "Offerta economica": il valore complessivo offerto, espresso in euro - IVA esclusa - con cinque cifre decimali, comprensivo dei costi della sicurezza afferenti all'attività svolta dall'operatore economico e di eventuali costi del personale qualora fossero stimati dalla Stazione Appaltante;

**Gestione Acquisti**

Direttore Enrico Gamba

Attenzione: tale valore è al netto dei “Costi della sicurezza derivanti da interferenza”, non modificabili, da valorizzare a parte nel relativo campo (punto b).

- i. campo “di cui costi della sicurezza afferenti all’attività svolta dall’operatore economico”: il valore dei costi afferenti all’attività di impresa;
 - ii. campo “di cui costi del personale”: i propri costi della manodopera.
- b) campo “Costi della sicurezza derivanti da interferenza”: il valore dei costi della sicurezza derivanti da interferenze (non modificabili).

Attenzione: il valore indicato nel campo grigio, non modificabile e di sola consultazione, “Offerta economica complessiva” è dato dalla somma tra il valore inserito nel campo “Offerta economica” e il valore inserito nel campo “Costi della sicurezza derivanti da interferenza” (quest’ultimo non modificabile) e il valore dei “Costi della manodopera”.

Al termine della compilazione dell’offerta economica, Sintel genererà un documento in formato .pdf, che dovrà essere scaricato dal fornitore sul proprio terminale, sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante o procuratore autorizzato e infine ricaricato sulla piattaforma.

Per favorire lo snellimento dell’iter procedurale, si chiede di presentare, sin d’ora, le giustificazioni a corredo dell’offerta, relative agli elementi di cui all’art. 110, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023. I Concorrenti sono invitati, pertanto, ad allegare all’offerta economica una relazione analitica, contenente gli elementi costitutivi dell’offerta medesima.

Se del caso, il concorrente può allegare a Sistema la dichiarazione di secretazione della documentazione economica ai sensi del successivo paragrafo relativo all’accesso agli atti, a cui si rinvia per i contenuti e le modalità di presentazione della stessa.

Qualora siano prodotti più documenti dovranno essere compilati e firmati digitalmente e compressi in un unico file, formato zip o equivalente (la cartella di compressione non dovrà, invece, essere firmata digitalmente).

Qualora l’offerta, inserita in cifre nell’apposito campo durante lo step 3 della fase “invio dell’offerta”, risulti discordante rispetto a quella contenuta nel file caricato nel campo “Dettaglio prezzi unitari”, la piattaforma considererà valida l’offerta inserita a video e definirà la graduatoria dei concorrenti in base a tale valore.

Saranno ritenute nulle le offerte condizionate, contenenti riserve o espresse in modo indeterminato, così che non sia possibile desumere con certezza la volontà dell’offerente.

Eventuali condizioni aleatorie, apposte in offerta, non verranno accettate e renderanno nulla l’offerta stessa. Pure la presentazione di offerte alternative costituisce motivo di esclusione dalla gara.

I prezzi si intendono comprensivi di ogni onere, con l’esclusione della sola IVA, che sarà addebitata in fattura, a norma di legge.

Non sono ammesse offerte pari a zero.

Sintel consente l’inserimento di un valore superiore alla base d’asta, ma avvisa il fornitore con un apposito messaggio (“alert”) a video.

Nella dichiarazione d’offerta economica i valori/prezzi offerti devono essere espressi in cifre.

**Gestione Acquisti**

Direttore Enrico Gamba

Gli errori, se materiali e riconoscibili, saranno sanati, qualora si possano risolvere, tramite semplici calcoli matematici.

Si rammenta che l'importo degli oneri di sicurezza per rischi interferenziali non soggetti a ribasso per ciascun lotto sono indicati nel capitolato speciale di gara allegato al presente disciplinare.

Si ribadisce che verranno considerati unicamente gli importi (IVA esclusa), che il concorrente inserirà in piattaforma.

ART 16.1 - FIRMA DIGITALE DEI PREZZI OFFERTI E INVIO DELL'OFFERTA (STEP 4 E 5)

Ai fini della firma dei dati caricati nello spazio dedicato al concorrente e descritti ai precedenti paragrafi ma non ancora sottoscritti e ai fini, quindi dell'invio e della presentazione dell'offerta, pena l'esclusione dalla gara, il concorrente dovrà, allo step 4 del percorso "Invia offerta":

- 1) scaricare dalla schermata a Sistema denominata "Firma digitale dell'offerta", il documento d'offerta in formato pdf riportante le informazioni immesse a Sistema – ma non ancora sottoscritte – quali il prezzo offerto (cfr.: precedente paragrafo oltre ad altre informazioni e dati immessi dal concorrente stesso (tra cui i codici hash descritti al precedente paragrafo, la cui sottoscrizione assicura la paternità dei file e del loro contenuto al concorrente);
- 2) sottoscrivere il predetto documento d'offerta, scaricato in formato pdf di cui al precedente punto 1 e riepilogativo dell'offerta; la sottoscrizione dovrà essere effettuata tramite firma digitale - secondo le modalità di cui all'allegato "Modalità tecniche di utilizzo Piattaforma Sintel" del Disciplinare - dal legale rappresentante del concorrente (o persona munita da comprovati poteri di firma la cui procura dovrà essere allegata nella Documentazione Amministrativa).

Si precisa:

- che eventuali firme multiple su detto file pdf dovranno essere apposte unicamente in modalità parallela come meglio esplicitato nel richiamato allegato Modalità tecniche di utilizzo della Piattaforma Sintel);
 - che il pdf d'offerta di cui al presente punto costituisce offerta e contiene elementi essenziali della medesima. Il file scaricato non può pertanto essere modificato, pena d'esclusione in quanto, le eventuali modifiche costituiscono variazione di elementi essenziali.
- 3) allegare a Sistema il documento d'offerta in formato pdf sottoscritto di cui al precedente punto 2, quale elemento essenziale dell'offerta.

Le eventuali modifiche degli hash saranno segnalate dal Sistema e oggetto di valutazione da parte degli organi di valutazione delle differenti fasi della procedura e, se ritenute essenziali, saranno oggetto di esclusione.

In caso di partecipazione in R.T.I. o Consorzio, il predetto documento dovrà, pena l'esclusione, per difetto di sottoscrizione, del concorrente cui si riferisce l'offerta, essere sottoscritto:

- in caso di R.T.I. o di Consorzi costituiti al momento di presentazione dell'offerta: dal legale rappresentate o persona munita da comprovati poteri di firma con le modalità di cui all'allegato Modalità tecniche di utilizzo Piattaforma Sintel del Disciplinare;

**Gestione Acquisti**

Direttore Enrico Gamba

- in caso di R.T.I. e Consorzi non costituiti al momento della presentazione dell'offerta, dal legale rappresentante o persona munita da comprovati poteri di firma di tutte le Imprese raggruppande o consorziande (ciò può avvenire con più firme in un unico documento o più documenti identici ciascuno sottoscritto dall'impresa raggruppanda/consorzianda).

Solo a seguito dell'upload di tale documento d'offerta in formato pdf sottoscritto come richiesto, il concorrente può passare allo step 5 "Riepilogo ed invio dell'offerta" del percorso "Invia offerta" per completare la presentazione effettiva dell'offerta mediante la funzionalità "INVIA OFFERTA" che, si rammenta, dovrà avvenire entro e non oltre il termine perentorio di presentazione delle offerte.

Gli step precedenti del percorso "Invia offerta" per quanto correttamente completati e corredati dal salvataggio della documentazione non consentono e non costituiscono l'effettivo l'invio dell'offerta. La documentazione caricata e salvata permane infatti nello spazio telematico del concorrente e non è inviata al Sistema.

ART. 17 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La presente procedura è riconducibile al c.d. Accordo Quadro, disciplinato dall'art. 59 del D.Lgs. 36/2023, pertanto non prevede l'aggiudicazione ad un unico aggiudicatario, bensì la mera individuazione di un elenco di sistemi idonei (per ciascun lotto) dai quali attingere in considerazione delle specifiche esigenze clinico-terapeutiche ed organizzative segnalate dagli utilizzatori.

L'idoneità all'Accordo Quadro avverrà per singolo lotto nella sua interezza, secondo il criterio del minor prezzo previsto dall'art. 108, comma 3 del D.Lgs. 36/2023, previa verifica da parte del direttore della SSD Chirurgia dei Trapianti e Trattamento Chirurgico dello Scompenso:

- della rispondenza dei sistemi proposti alle caratteristiche prescritte negli atti di gara
- dell'efficacia dei sistemi proposti comprovata da studi pubblicati da riviste medico-scientifiche autorevoli (impact factor)

ART. 18 - SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Scaduto il termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse vengono acquisite definitivamente dalla piattaforma Sintel.

La Piattaforma consente, per ciascun lotto, lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

**Gestione Acquisti**

Direttore Enrico Gamba

Per quanto concerne la modalità di apertura delle offerte, trattandosi di procedura telematica, come da consolidata giurisprudenza (Consiglio di Stato, Sez. III, n. 4050/2016; Consiglio di Stato, Sez. III, n. 4990/2016; TAR Friuli Venezia Giulia n. 229/2019, T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, n. 2016/2019), la stessa verrà effettuata in sedute riservate. Non è pertanto consentita la partecipazione di alcuno.

La 1^a seduta riservata avrà luogo il 24/01/2025, alle ore 14:00, presso l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale Papa Giovanni XXIII - SS Gestione Acquisti Sanitari.

Tale seduta riservata, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno individuati.

Il seggio di gara (Commissione Amministrativa), nella 1^a seduta riservata, procederà per ciascun lotto a verificare il tempestivo caricamento delle offerte dei concorrenti e, una volta aperta la Busta Telematica A – Documentazione Amministrativa, a controllare completezza e conformità della documentazione amministrativa presentata.

Successivamente, il seggio di gara provvederà a:

- a) attivare, eventualmente, la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 12.;
- b) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte.

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il seggio di gara eseguirà lo sblocco a sistema e l'apertura delle offerte tecniche per constatare la sola presenza dei documenti richiesti dal presente atto.

Terminate le suddette operazioni, il Presidente del seggio di gara trasmetterà al direttore della SSD Chirurgia dei Trapianti e Trattamento Chirurgico dello Scompenso la documentazione, di cui alle Buste Telematiche B - Documentazione Tecnica, per i relativi giudizi di idoneità dei sistemi in questione e di efficacia comprovata da studi pubblicati da riviste mediche scientifiche autorevoli (impact factor).

Dichiarerà, quindi, chiusa la 1^a seduta riservata del seggio di gara (Commissione Amministrativa).

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara saranno comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

ART. 19 - VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE E APERTURA E VALUTAZIONE DELLE BUSTE C) OFFERTE ECONOMICHE

Ricevuto il parere del direttore della SSD Chirurgia dei Trapianti e Trattamento Chirurgico dello Scompenso il seggio di gara in un'ulteriore 2^a seduta riservata, procederà per ciascun lotto:

- a) all'apertura delle Buste Telematiche C, contenenti l'Offerta Economica dei soli concorrenti che hanno offerto dispositivi idonei;
- b) alla rilevazione e pubblica lettura delle condizioni economiche praticate;
- c) alla formulazione della graduatoria finale provvisoria, elaborata automaticamente dalla piattaforma telematica, sulla base del minor prezzo.

**Gestione Acquisti**

Direttore Enrico Gamba

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 110, comma 1 del Codice e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il seggio chiude la seduta riservata dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo articolo "verifica di anomalia delle offerte".

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A (amministrativa) e B (tecnica);
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili, in quanto il seggio di gara/la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi, o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

ART. 20 - VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Sono considerate anormalmente basse le offerte che presentano un ribasso superiore alla soglia di anomalia calcolata sui ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse con le modalità di cui al METODO A descritto nell'Allegato II.2 del Codice.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri ad elementi, appaia anormalmente bassa. Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi della propria struttura amministrativo/contabile, ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta. Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

**Gestione Acquisti**

Direttore Enrico Gamba

ART. 21 - ESITO DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

L'individuazione dei concorrenti idonei, per ciascun lotto, a cui affidare la fornitura, è disposta a seguito della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente Disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC e a incamerare la garanzia provvisoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-bis e 89 e dall'art. 92, comma 3, del D. Lgs. 159/2011. Trascorsi i termini previsti, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4, del D. Lgs. 159/2011.

Il contratto è stipulato entro 60 giorni dall'aggiudicazione, in base a quanto previsto dall'art. 18 del Codice.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

Ai sensi dell'art. 106, commi 7 e 10, del Codice la garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 117 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare l'inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

Ai fini della stipula del contratto, l'aggiudicatario, entro 20 giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva dell'appalto, dovrà presentare la seguente documentazione:

- 1) nome, numero di fax, n. di telefono e indirizzo @mail del referente per l'esecuzione del contratto;
- 2) per i raggruppamenti d'impresa, mandato speciale - con rappresentanza - alla Capogruppo, risultante da scrittura privata autenticata;
- 3) garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 117 del Codice;
- 4) nell'ipotesi di subappalto:

**Gestione Acquisti**

Direttore Enrico Gamba

- a) contratto di subappalto, nel quale dovrà essere inserita, a pena di nullità assoluta, apposita clausola, con cui il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla Legge n. 136 del 13.8.2010;
 - b) dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui agli art. da 94 a 97 del D.Lgs. n. 36/2023 e il possesso dei requisiti speciali di cui all'art. 100 del Codice;;
 - c) dichiarazione del subappaltatore che, nei suoi confronti, non sussiste alcuno dei divieti previsti dall'art. 10 della Legge 31.5.1965 n. 575 e dagli artt. 4, 14 e 67 del D.Lgs. n. 159/2011;
 - d) dichiarazione resa dall'affidatario del contratto, in conformità al disposto dell'art. 119, comma 16, del D.Lgs. n. 36/2023, circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del Codice Civile con il titolare del subappalto;
- 5) dichiarazione in merito all'adempimento degli obblighi derivanti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, da rendersi con le modalità indicate al punto 31 del presente Disciplinare;
- 6) dichiarazione di impegno alla trasmissione della documentazione di cui all'art. 17-bis al D. Lgs. n. 241/1997 (Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ed estensione del regime del reverse charge per il contrasto dell'illecita somministrazione di manodopera) ove applicabile all'appalto in oggetto.

In caso di inosservanza, all'impresa sarà concesso un ulteriore termine di 15 giorni solari per la produzione di quanto sopra, decorso il quale - persistendo l'inadempienza - si procederà all'annullamento dell'aggiudicazione della gara ed all'eventuale attribuzione dell'appalto al secondo classificato, con conseguente risarcimento dei danni cagionati, salva diversa decisione della stazione appaltante.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato mediante scrittura privata.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136.

Si precisa che, contestualmente alla stipula del contratto con la ASST relativo alla fornitura in oggetto, potrà essere richiesta all'Aggiudicatario la sottoscrizione di formale atto di nomina dello stesso quale Responsabile ex art. 28 del GDPR (Regolamento generale sulla protezione dei dati) 2016/679.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124 comma 2 del Codice.

ART. 22 - SICUREZZA NELL'ESECUZIONE DELL'APPALTO

**Gestione Acquisti**

Direttore Enrico Gamba

La ditta appaltatrice, alle cui dipendenze sarà assunto tutto il personale necessario, si obbliga ad osservare pienamente tutte le leggi in vigore ed, in particolare, quelle riguardanti il collocamento al lavoro, l'assicurazione obbligatoria, la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, la responsabilità civile, la Legge n. 300 del 1970, il D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

L'amministrazione dei dipendenti della ditta appaltatrice, sia nel rapporto con enti pubblici preposti all'applicazione delle leggi concernenti l'amministrazione dei lavoratori dipendenti, sia nei rapporti con le organizzazioni Sindacali, è di esclusiva pertinenza della ditta appaltatrice. La ditta appaltatrice risponde degli obblighi di pertinenza della ditta medesima. La ditta si obbliga ad uniformarsi in tutto e per tutto alle norme fissate dal D.Lgs. 9/04/2008 n. 81 e s.m.i. dal D.P.R. 323/56, dal D.P.R. 1124/65, dall'art 2087 c.c., D.Lgs. 358/92 e s.m.i. e dalla restante normativa in vigore riguardante la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, nonché dalle norme di buona tecnica.

La ditta appaltatrice, pertanto, riconosce come sua esclusiva pertinenza l'osservanza di tutte le norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali riguardanti l'esecuzione delle proprie specifiche attività, a tutela delle persone dipendenti della ditta appaltatrice stessa, dell'ASST Papa Giovanni XXIII, nonché di terzi.

Viene escluso l'uso di attrezzature, di qualsiasi genere, di proprietà dell'ASST Papa Giovanni XXIII.

In deroga, ed in caso eccezionale, il relativo impiego dovrà essere consentito con concessione sottoscritta da personale autorizzato dalla ASST Papa Giovanni XXIII, concessione – comunque - limitata allo scopo, al tempo ed alle condizioni nella stessa descritti.

Tale concessione lascia - in ogni caso - a carico della ditta appaltatrice la responsabilità di incidenti od infortuni dovuti a qualsiasi causa materiale e comportamentale legati all'uso delle attrezzature stesse.

Il Fornitore deve prendere visione delle disposizioni relative alle informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti dell'ASST committente e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate ai sensi dell'art. 26 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 81/08, allegate al presente capitolato.

Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., l'ASST promuoverà il coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi lavorativi sia consegnando il DUVRI, che - se necessario - con incontri specifici fra il Servizio Prevenzione e Protezione dell'Azienda e la Ditta Aggiudicataria.

Qualora l'appalto venga assegnato ad un RTI, l'incombenza della consegna dei DUVRI, nonché degli obblighi sopra descritti, sono da intendersi a carico della Ditta Capofila.

Inoltre, ogni qualvolta dovessero verificarsi situazioni nelle quali il personale della Ditta potrebbe essere stato esposto a rischi professionali (es. biologico, chimico, ecc.), correlati ad eventi non ordinari, l'ASST si impegna a darne notizia in forma scritta (anche fax o e-mail) al Responsabile di Appalto per i conseguenti provvedimenti di competenza. Resta a carico della Ditta la gestione degli infortuni del singolo operatore.

ART. 23 - RESPONSABILE DELL'APPALTO

L'aggiudicatario dovrà indicare all'ASST nome, indirizzo, numero di telefono fisso e mobile e indirizzo @mail di un proprio rappresentante, munito di espressa delega, con funzioni di "Responsabile dell'appalto", il quale sarà di riferimento per gli adempimenti previsti dalla presente Lettera di invito.

**Gestione Acquisti**

Direttore Enrico Gamba

ART. 24 - ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il DEC (Direttore dell'Esecuzione del Contratto), quale figura prevista dall'art. 115 del Codice, verrà individuato nel provvedimento di aggiudicazione definitivo.

ART. 25 - DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO

A garanzia dell'esatto e corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali, l'aggiudicatario dovrà costituire, per ciascun lotto, una garanzia definitiva nella misura prevista dall'art. 117 comma 1 del d.lgs 36/2023 relativamente alla sezione dell'Accordo Quadro, valida fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o alla data del certificato di verifica di conformità o dell'attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni, e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei servizi o delle forniture risultante dal relativo certificato (art. 117, commi 1 e 5, del Codice) sotto forma di cauzione o di fideiussione con le modalità di cui all'art. 106, commi 2 e 3, del Codice.

L'importo della garanzia definitiva – come sopra determinato – è ridotto nei casi di cui agli artt. art. 117, comma 3, e 106, comma 8, del D.Lgs. n. 36/2023 secondo quanto previsto nel paragrafo Garanzia provvisoria.

Ai sensi dell'art. 117, comma 7, del D.Lgs. n. 36/2023, la fideiussione o polizza deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell'Azienda.

È facoltà dell'Azienda incamerare, in tutto o in parte, la cauzione definitiva per inosservanza degli obblighi contrattuali, per eventuali risarcimenti o penalità debitamente contestati a mezzo PEC, senza obbligo di preventiva azione giudiziaria.

In caso di incameramento totale o parziale, la cauzione dovrà essere ricostituita entro 15 giorni (pena la risoluzione del contratto) dal ricevimento della relativa richiesta da parte della stazione appaltante.

L'aggiudicatario non potrà sospendere la fornitura, né rifiutarsi di eseguire le disposizioni che l'Azienda impartirà,

per effetto di contestazioni che dovessero sorgere tra le parti.

La garanzia è progressivamente svincolata in ragione ed in misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito dall'art. 117, comma 8, del Codice.

ART. 26 - RESPONSABILITÀ

L'aggiudicatario:

- 1) è responsabile della corretta esecuzione della fornitura e di ogni penalità addebitata dall'ASST per l'inosservanza delle incombenze contrattuali;
- 2) si impegna ad ottemperare ed a farsi carico di tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle vigenti leggi sulle assicurazioni sociali obbligatorie ed alle disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro;

**Gestione Acquisti**

Direttore Enrico Gamba

- 3) si obbliga ad attuare nei confronti dei propri dipendenti, occupati nella fornitura di cui al presente Disciplinare, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti, applicabili alla categoria;
- 4) risponde dei danni alle persone e alle cose derivanti da fatti ascrivibili all'appaltatore o ai suoi dipendenti causati durante l'esecuzione della fornitura, tenendo perciò sollevata l'ASST da ogni responsabilità;
- 5) adotta tutte le misure necessarie per garantire la protezione dei dati personali.

Qualora l'aggiudicatario, o chi per esso, non dovesse provvedere al risarcimento o alla riparazione dei danni causati, nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, l'ASST resta autorizzata a provvedervi direttamente, recuperando il relativo importo sulla prima fattura del mese successivo alla data dell'evento. L'ASST è, altresì, esonerata da ogni responsabilità per i danni, gli infortuni o altri eventi pregiudizievoli che il personale dell'aggiudicatario, per qualsiasi causa, avesse a subire nell'esecuzione dell'appalto.

ART. 27 - ESONERO DELLA RESPONSABILITÀ E TRASFERIMENTO DEI RISCHI

L'aggiudicatario risponde di tutti i danni causati, a qualsiasi titolo, per fatto proprio, o dei suoi dipendenti e/o collaboratori, nell'esecuzione del rapporto contrattuale:

- a persone o cose alle dipendenze e/o di proprietà dell'Impresa stessa;
- a persone o cose alle dipendenze e/o di proprietà dell'Amministrazione;
- a terzi e/o cose di loro proprietà.

41

L'aggiudicatario è responsabile nei confronti dei terzi e dell'Amministrazione per i danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni contrattuali.

Durante l'esecuzione del contratto, l'aggiudicatario è responsabile per i danni derivanti a terzi dall'operato dei propri dipendenti; pertanto, dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessari, con l'obbligo di controllo, al fine di garantire le condizioni di sicurezza e prevenzione infortuni in tutte le operazioni connesse al contratto.

L'aggiudicatario sarà tenuto a risarcire l'Amministrazione del danno causato da ogni inadempimento alle obbligazioni derivanti dal presente contratto, ogniqualvolta venga accertato che tale danno si sia verificato in violazione alle direttive impartite dall'Amministrazione.

ART. 28 – RESPONSABILITÀ E POLIZZA ASSICURATIVA

Ogni responsabilità per danni che, in dipendenza diretta o indiretta dall'esecuzione dell'appalto o da cause ad esso connesse, derivassero al Committente o a terzi, a cose o a persone (compresi i dipendenti dell'Appaltatore), sono - senza riserve ed eccezioni - a totale carico dell'Appaltatore.

L'Aggiudicatario, a copertura dei rischi della fornitura, deve presentare, pena la decadenza dall'aggiudicazione, apposita polizza assicurativa stipulata presso primaria Compagnia di Assicurazione, con l'espressa rinuncia - da parte della medesima - ad ogni azione di rivalsa nei confronti del Committente.

**Gestione Acquisti**

Direttore Enrico Gamba

L'Aggiudicatario dovrà quindi presentare, per ciascun lotto, adeguata polizza assicurativa riguardante la responsabilità civile verso terzi (RCT), incluso il Committente, a garanzia della copertura del rischio da responsabilità civile per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dall'attività oggetto di appalto per ogni danno, anche se qui non menzionato, con un massimale non inferiore a € 3.000.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.

Copia autentica ex art. 18 del D.P.R. n. 445/2000 di detta polizza dovrà essere consegnata al Committente in sede di contratto, a pena di decadenza. Parimenti, a pena di decadenza, le quietanze di rinnovo dovranno essere consegnate alla stazione appaltante alle successive scadenze anniversary. Eventuali variazioni dovranno essere comunicate, sempre a pena di decadenza, alla stazione appaltante e preventivamente accettate dalla stessa.

Resta ferma l'intera responsabilità del Fornitore anche per danni non coperti dalla predetta polizza assicurativa ovvero per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali assicurati.

ART. 29 - MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTI

In ordine al pagamento, si precisa che lo stesso avverrà a mezzo mandato entro 30 giorni dalla data di verifica di presentazione del certificato di avvenuto collaudo con esito positivo (da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto), che dovrà essere effettuata entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura.

La fattura dovrà riportare gli estremi del provvedimento di assegnazione, nonché il CIG, con specifica della tipologia dei servizi espletati.

Come disposto dal decreto MEF del 7 dicembre 2018 integrato dal decreto MEF del 27 dicembre 2019, a partire dal 1° gennaio 2021 gli enti del SSN e i soggetti che effettuano acquisti per loro conto non potranno dar corso alla liquidazione e al successivo pagamento di Fatture elettroniche relative all'acquisto di beni sanitari e non sanitari che non riportino il riferimento al documento d'Ordine che le ha generate.

In base a quanto riportato nel documento di Regole Tecniche, il riferimento dell'Ordine elettronico è rappresentato dalla "Tripletta d'identificazione", costituita dal numero dell'Ordine, dalla data di emissione dell'Ordine e dall'identificativo dell'acquirente ("identificativo endpoint") che dovranno essere indicati come di seguito:

- il numero dell'Ordine deve essere inserito nel campo 2.1.2.2 <IdDocumento>;
- la data di emissione dell'Ordine deve essere inserita nel campo 2.1.2.3 <Data>;
- l'Identificativo dell'acquirente deve essere riportato nel campo 2.1.2.5 <CodiceCommessaConvenzione> preceduto e seguito dal carattere "#" senza interposizione di spazi.

Ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 quest'Amministrazione è soggetta all'applicazione dello split payment.

Al riguardo, si evidenzia che:

**Gestione Acquisti**

Direttore Enrico Gamba

- il Decreto Ministeriale n. 55 del 3.4.2013, entrato in vigore il 6.6.2013, ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione, ai sensi della Legge n. 244/2007, art. 1, commi da 209 a 214;
- in ottemperanza a tale disposto, questa Amministrazione, a decorrere dal 31.3.2015, non può più accettare fatture che non siano state trasmesse in modalità elettronica, secondo il formato di cui all'oggetto A "Formato della fattura elettronica" del citato D.M. n. 55/2013;
- le fatture elettroniche indirizzate alla presente Azienda devono fare riferimento al seguente Codice Univoco Ufficio, così come censito su www.indicepa.gov.it:

Codice Univoco Ufficio: D90EEM

I pagamenti saranno eseguiti con l'osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 della Legge n. 136 del 13.8.2010, pena la nullità assoluta del contratto.

In caso di ritardo negli stessi, saranno riconosciuti gli interessi legali calcolati secondo quanto previsto dall'art. 1284, comma 1, del Codice Civile.

Le eventuali penali potranno essere trattenute in sede di pagamento delle fatture emesse dall'Appaltatore. Resta - tuttavia - inteso che, in caso di ritardi nei pagamenti, l'Aggiudicatario non potrà sospendere la prestazione, pena la risoluzione di diritto del contratto.

Nel caso di contestazione dell'ASST per difformità della fornitura/del servizio rispetto alle prescrizioni del Capitolato speciale e della presente Lettera di invito i termini di pagamento previsti nel presente punto restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza.

43

ART. 30 - OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'aggiudicatario, conformemente a quanto previsto dall'art. 3, Legge 13.8.2010 n. 136, così come modificata dal D.L. 13.11.2010 n. 187, s'impegna - a pena di nullità assoluta del contratto in oggetto - ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.a., dedicati - anche in via non esclusiva - alle commesse pubbliche, ivi compresa quella oggetto della presente procedura di gara.

Gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati, saranno comunicati all'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (indirizzo di posta: ufficioprotocollo@pec.asst-pg23.it - all'attenzione della SC Bilancio, programmazione finanziaria e contabilità), nella fase di trasmissione di tutta la documentazione propedeutica alla sottoscrizione del contratto, unitamente alle generalità ed al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

In ogni caso, ogni variazione dovrà essere comunicata all'Amministrazione Pubblica, entro 7 gg. dall'intervenuta variazione e/o accensione del nuovo conto corrente dedicato ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, entro 7 gg. dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta,

**Gestione Acquisti**

Direttore Enrico Gamba

a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 a € 3.000,00.

Si precisa, inoltre, che - sino ad avvenuta comunicazione alla stazione appaltante - non è consentito utilizzare il conto stesso per i pagamenti relativi alla commessa pubblica.

Tutti i movimenti finanziari relativi all'esecuzione del contratto oggetto della presente procedura di gara – ivi compresi i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche – devono essere registrati sui conti correnti dedicati e - salvo quanto previsto dal comma 3, art. 3 della Legge n. 136/2010 - devono essere effettuati, esclusivamente, tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Ai sensi del succitato comma 3, art. 3 della Legge n. 136/2010, così come modificata dal D.L. n. 187/2010, possono essere eseguiti con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale:

- a) i pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi ovvero quelli riguardanti tributi;
- b) i pagamenti per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a € 500,00 per ciascuna spesa, fermo
- c) restando il divieto di impiego del contante;
- d) i pagamenti relativi ad assicurazioni e fidejussioni stipulate in relazione alla commessa pubblica.

Tutti i pagamenti, di cui alle suindicate lettere a), b) e c), devono essere obbligatoriamente documentati e, comunque, effettuati con modalità idonee a consentire la piena tracciabilità delle transazioni finanziarie, senza l'indicazione del CIG/CUP.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ciascun bonifico bancario o postale, nonché gli altri strumenti di pagamento a tal fine considerati idonei, devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il codice identificativo di gara (CIG) e, ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11 della Legge 16.1.2003 n. 3, il codice unico di progetto (CUP) relativo al contratto oggetto della presente procedura di gara, che sarà specificamente fornito dalla stazione appaltante.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto.

In tutti gli altri casi di parziale o occasionale inadempimento, l'Amministrazione avvierà il procedimento di accertamento, contestazione e messa in mora del contraente, con facoltà per l'Amministrazione Pubblica di risolvere il contratto nel caso di accertamento di 3 inadempimenti, oltre al risarcimento del maggior danno subito e fatta salva l'applicabilità di una penale.

Gli obblighi inerenti alla tracciabilità, di cui sopra, gravano altresì - a pena di nullità assoluta - sui soggetti subappaltatori o a qualsiasi titolo subcontraenti dei soggetti appaltatori, i quali sono tenuti - nel caso in cui abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, fatta salva l'applicazione delle sanzioni ex art. 6 della Legge n. 136/2010 - ad informare immediatamente la stazione appaltante e la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'Amministrazione concedente.

**Gestione Acquisti**

Direttore Enrico Gamba

La stazione appaltante verifica che, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture, sia inserita - a pena di nullità assoluta - un'apposita clausola, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.

ART. 31 - CODICE DI COMPORTAMENTO

La Legge n. 190/2012 ha introdotto nell'ordinamento nuovi adempimenti in materia, novellando - tra l'altro - l'art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001.

L'adozione del "Codice di comportamento" da parte delle PP.AA. rappresenta una delle azioni e misure per prevenire la corruzione.

In ottemperanza a quanto sopra descritto, questa ASST ha adottato il proprio "Codice di comportamento", che integra e specifica quello generale approvato con D.P.R. n. 62/2013.

Entrambi i documenti sono pubblicati sul sito istituzionale, al link:

<https://www.asst-pg23.it/amministrazione-trasparente/disposizioni-general/atti-general/codice-disciplinare-codice-comportamento>

Il "Codice di comportamento" si applica a tutti i dipendenti dell'ASST Papa Giovanni XXIII, con rapporto a tempo determinato e indeterminato, ai titolari di posizione di vertice, ai collaboratori degli uffici in staff alla Direzione Aziendale, al personale appartenente ad altre amministrazioni e in posizione di comando, distacco o fuori ruolo presso l'Azienda, nonché a tutti coloro che, a qualsiasi titolo, operano all'interno delle strutture aziendali.

Per quanto compatibili, gli obblighi di condotta si estendono a tutti i collaboratori, con qualsiasi tipologia di contratto, nonché ai collaboratori di imprese fornitrici di beni e servizi in concessione o in appalto o che realizzano opere in favore dell'Amministrazione.

45

ART. 32 - PATTO DI INTEGRITÀ IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI REGIONALI

Il "Patto di integrità in materia di contratti pubblici della Regione Lombardia e degli Enti del Sistema Regionale di cui all'All. A1 alla L.R. 27 dicembre 2006, n. 30", approvato con DGR n. XI/1751 del 17.6.2019, stabilisce la reciproca e formale obbligazione delle Stazioni appaltanti e degli operatori economici ad improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l'espresso impegno, in funzione di prevenzione amministrativa della corruzione, a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio indebito.

Il suddetto "Patto di integrità", pubblicato sul sito aziendale all'indirizzo <https://www.asst-pg23.it/bandi-di-gara/normativa-aziendale-materia-appalti/patto-integrita-0>, nella sezione Bandi, costituisce parte integrante dei contratti stipulati dall'ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

Il concorrente dichiara, pertanto, di assumere gli obblighi, di cui all'art. 3 del Patto citato e di essere a conoscenza delle conseguenze della violazione del Patto stesso, come esplicitate all'art. 5 del medesimo. L'Amministrazione aggiudicatrice, assume, a sua volta, gli obblighi dettati dall'art. 4 del "Patto di integrità".

**Gestione Acquisti**

Direttore Enrico Gamba

ART. 33 - LEGGE ANTICORRUZIONE

L'art. 1, comma 42, lett. l), della Legge n. 190/2012, innovando l'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001, ha previsto: "i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della pubblica amministrazione, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri".

Pertanto, conformemente a quanto prescritto dalla norma, i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione

della stessa sono nulli e ai soggetti privati che li abbiano conclusi o conferiti è fatto divieto di contrattare con le 55 pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

ART. 34 - INFORMATIVA SULLA PRIVACY

L' "Informativa privacy per i fornitori" - completa e redatta ai sensi dell'art. 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati 2016/679 - è reperibile presso gli uffici della SC Affari Generali ed è scaricabile dal sito web aziendale al link <https://www.asst-pg23.it/amministrazione-trasparente/privacy/informative-sulla-privacy>.

ART. 35 - ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'art. 36 del Codice, oltre che dagli artt. 22 e seguenti della Legge n. 241/1990 e dal "Nuovo regolamento per l'esercizio del diritto di accesso agli atti, documenti e informazioni dell'ASST Papa Giovanni XXIII", approvato con deliberazione n. 2321 del 20.12.2018 e pubblicato sul sito aziendale <http://www.asst-pg23.it> – area "Amministrazione trasparente" – sezione "Disposizioni generali" – sottosezione "Atti generali".

Ai sensi dell'art. 36 D.Lgs. n. 36/2023, tramite la medesima funzionalità, gli atti della procedura sono resi reciprocamente disponibili agli operatori economici collocatisi nei primi cinque posti in graduatoria

L'accesso agli atti è differito nei casi espressamente contemplati al comma 2 dell'art. 35 del D.Lgs. n. 36/2023.

Ai sensi del comma 4, lett. a), del citato art. 35, sono esclusi il diritto d'accesso ed ogni forma di divulgazione in relazione alle informazioni fornite nell'ambito dell'offerta ovvero a giustificazione della medesima, che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici e commerciali.

Pertanto, qualora un concorrente intenda opporsi alle richieste di altri concorrenti di accesso agli atti inerenti a parti dell'offerta tecnica ovvero alle giustificazioni di prezzo, poiché coperte da segreti tecnici e commerciali, dovrà prima dichiararlo espressamente nella domanda di partecipazione alla procedura o

**Gestione Acquisti**

Direttore Enrico Gamba

in dichiarazione allegata e, successivamente, nella Busta contenente la Documentazione Tecnica ovvero nella documentazione relativa alle giustificazioni del prezzo, dovrà precisare - in modo analitico - quali siano le informazioni riservate che costituiscono segreto tecnico o commerciale, esponendo e comprovando anche le specifiche motivazioni della sussistenza di tali segreti.

Gli elementi contenuti nelle dichiarazioni di segretezza saranno utilizzati dalla Stazione Appaltante al fine di valutare le richieste di accesso agli atti. Si ricorda che è inammissibile una segretezza massiva. Resta ferma la facoltà della Stazione Appaltante di avviare un contraddittorio con il concorrente al fine di valutare la presenza del suddetto segreto tecnico, economico, commerciale. In caso di mancato riscontro del concorrente alla richiesta della Stazione Appaltante questa consentirà l'accesso senza nulla richiedere ulteriormente.

In mancanza della presentazione di tale dichiarazione e della relativa documentazione, l'ASST consentirà ai concorrenti, che lo richiedano, l'accesso nella forma di estrazione di copia dell'offerta tecnica e/o delle giustificazioni a corredo dell'offerta economica senza nulla richiedere ulteriormente

Si rammenta che, ai sensi dell'art. 36, comma 6, del Codice, la Stazione Appaltante, qualora vi siano reiterati rigetti di istanze di oscuramento, può inoltrare segnalazione all'ANAC la quale può irrogare una sanzione pecuniaria nella misura stabilita dall'art. 222, comma 9, del Codice ridotta alla metà nel caso di pagamento entro trenta giorni dalla contestazione.

Saranno inoltre sottratti all'accesso tutti i dati sensibili, ivi inclusi quelli giudiziari, eventualmente rinvenuti nella documentazione presentata dai concorrenti.

Si precisa che l'eventuale richiesta di accesso agli atti dovrà pervenire per mezzo della funzione "Comunicazioni della procedura" presente sulla piattaforma Sintel.

47

ART. 36 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie, che potranno insorgere nell'esecuzione del contratto presso l'ASST Papa Giovanni XXIII, rientreranno nella competenza del Foro di Bergamo.

In caso di adesione di altra Amministrazione, il Foro competente sarà quello della sua sede.

Rimane espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

ART. 37 - COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO

Ai sensi dell'art. 215 e dell'Allegato V.2 del Codice è prevista la costituzione di un Collegio Consultivo Tecnico, costituito da n. 3 membri, per prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione del contratto. I costi sono ripartiti tra le parti.

ART. 38 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento dell'Unione Europea 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera



Gestione Acquisti

Direttore Enrico Gamba

circolazione di tali dati, d'ora in poi Regolamento), del D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003 e ss mm ii recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e del D.P.C.M. n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione:

- i dati personali raccolti dall'ASST Papa Giovanni XXIII nell'espletamento della procedura per l'aggiudicazione dell'appalto saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara;
- in relazione al contratto che verrà stipulato dall'ASST Papa Giovanni XXIII, in esito alla menzionata procedura, l'Amministrazione contraente tratterà i dati personali nel corso di trattative precontrattuali e per adempiere ad obblighi contrattuali, contabili, amministrativi e fiscali, attraverso supporti elettronici e supporti cartacei.

I dati potranno essere comunicati a soggetti terzi sempre per finalità amministrative, contabili e fiscali.

Il titolare del trattamento dei dati personali sarà l'ASST Papa Giovanni XXIII.

Si rende noto agli interessati che hanno diritto di proporre reclamo ad una autorità di controllo (in particolar modo all'Autorità garante per la protezione dei dati personali italiana) e possono esercitare i diritti previsti dagli artt. 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento.

Si precisa che, contestualmente alla stipula del contratto con questa ASST relativo al servizio in oggetto, potrà essere richiesta la sottoscrizione per accettazione dall'aggiudicatario di formale atto di nomina dello stesso quale Responsabile ex art. 28 del suindicato GDPR, ove ne ricorrano i presupposti.

Bergamo, 29/11/2024

48

IL RUP
Dott.ssa Emanuela Lezzi
(firma digitale)

Allegati:

- 1) Capitolato Speciale
- 2) "Modalità tecniche utilizzo piattaforma Sintel"
- 3) Modello DGUE
- 4) Allegato 1_ D Domanda di partecipazione
- 5) DUVRI

*Il legale rappresentante del concorrente
(firmato digitalmente per accettazione)*